



Direzione Territoriale I - Lombardia
Ufficio dei Monopoli per la Lombardia
Sede Milano

Prot. n.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013 che, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30/04/2020, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

Visto l'art. 4 della Legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011;

Rilevato come il prefato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Acquisito l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare nei termini prescritti sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013, alla luce delle intervenute modifiche apportate dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011;

Considerato che sono pervenute n. 108 proposte e ne sono state archiviate n. 105, anche a seguito di sopralluogo, in quanto carenti dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari richiamate in premessa, ovvero in assenza dell'interesse pubblico connesso al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio;

Acquisite agli atti le n. 13 proposte di nuova istituzione pervenute per il Comune di Campione d'Italia nel 1° semestre 2020, exclave territoriale italiana in territorio svizzero che allo stato è sprovvisto di una rete di vendita di generi di monopolio, per le quali l'Ufficio ha rilevato l'urgenza di dotare il predetto territorio di una rivendita di generi di monopolio e, pertanto, la necessità di istituirla nel primo piano semestrale utile, vale a dire quello relativo al primo semestre dell'anno 2021;

Considerato, pertanto, che le residue proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

Visto lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie prot. n. 95510 del 23.09.2020, pubblicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area monopoli – in data 23.09.2020 - come rettificato per errata correttezza dalla nota n. 97834 in data 30.09.2020 e successivamente integrato dalla nota n. 109566 in data 06.11.2020, resa pubblica in pari data - al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Tenuto conto delle memorie scritte pervenute dalla Federazione Italiana Tabaccai, sotto riportate, e per le quali l'Ufficio non ha inteso mutare i propri orientamenti come motivato di seguito:

- Nuova istituzione nel Comune di Cinisello Balsamo (MI): “VIA STALINGRADO DAL CIVICO N. 1 AL CIVICO N. 7 (LATO DISPARI), DAL CIVICO N. 2 AL CIVICO N. 20 (LATO PARI), DAL CIVICO N. 41 AL CIVICO N. 45 (LATO DISPARI); VIA XX SETTEMBRE SOLO CIVICO N. 2; VIALE MARCHE SOLO CIVICO N. 14; VIA MILAZZO SOLO CIVICO N. 21; LARGO MILANO, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA; VIA CURIEL, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA”:
 - la Fit - esprimendo il proprio dissenso - segnala che nella zona di gara indicata – priva di nuovi sviluppi abitativi o commerciali - sono operative attualmente tre rivendite collocate nelle immediate adiacenze rispetto alla zona individuata per la nuova istituzione, che già soddisfano pienamente l'esigenza di servizio in loco. Al riguardo, rappresenta altresì che la sede di ubicazione della rivendita n. 38 di Cinisello Balsamo dista 300 metri dalla sede di uno dei locali della zona di gara, in Viale Marche n. 14, vale a dire al limite della distanza regolamentare.
 - In merito l'Ufficio rileva che le zone di gara per le nuove istituzioni inserite nello schema di piano sono state individuate a seguito di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata – tra gli altri - la sussistenza dei requisiti connessi al riscontro dell'effettiva esigenza di servizio da assicurare in loco, nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara. Avuto invece riguardo al locale della zona di gara ubicato in Viale Marche n.14, l'Ufficio rileva come la distanza pedonale rispetto alla rivendita n. 38 di Cinisello Balsamo in Viale F. Testi n. 141(peraltro, trattasi di rivendita speciale presso stazione di servizio) sia pari a 350 metri, superiore quindi di 100 metri rispetto al limite minimo prescritto per il comune di Cinisello Balsamo, pari a 250 metri.
- Nuova istituzione nel Comune di Cormano (MI): “VIA LEONARDO DA VINCI DAL CIVICO N. 43 AL CIVICO N. 57 (LATO DISPARI), DAL CIVICO N. 44 AL CIVICO N. 66 (LATO PARI); PIAZZA GIAN LORENZO BERNINI, TUTTI I

LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA PIAZZA; VIA RAFFAELLO SANZIO, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA”:

- la Fit valuta favorevolmente l'indizione di una eventuale procedura ad evidenza pubblica per l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria di generi di monopolio.
- Nuova istituzione nel Comune di Desio (MB): “VIA BRAMANTE DA URBINO, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA; PIAZZA GIOTTO, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA PIAZZA”:
 - la Fit valuta favorevolmente l'indizione di una eventuale procedura ad evidenza pubblica per l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria di generi di monopolio.
- Nuova istituzione nel Comune di Campione d'Italia (CO): “TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE”:
 - la Fit valuta favorevolmente l'indizione di una eventuale procedura ad evidenza pubblica per l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria di generi di monopolio.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, sono state inviate le comunicazione di avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quelle di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

Preso atto che, nei termini di cui all'articolo 3, comma 6, del D. M. n. 38/2013, sono pervenute le controdeduzioni da parte dei titolari delle rivendite n. 38 e n. 20 di Cinisello Balsamo (MI), per le quali l'Ufficio non ha inteso mutare i propri orientamenti, come motivato di seguito:

- Sig. De Nardi Roberto, rappresentante legale della SNC di De Nardi Roberto & C., titolare della rivendita speciale n. 38 in Cinisello Balsamo, in merito alla nuova istituzione nel Comune di Cinisello Balsamo (MI) “VIA STALINGRADO DAL CIVICO N. 1 AL CIVICO N. 7 (LATO DISPARI), DAL CIVICO N. 2 AL CIVICO N. 20 (LATO PARI), DAL CIVICO N. 41 AL CIVICO N. 45 (LATO DISPARI); VIA XX SETTEMBRE SOLO CIVICO N. 2; VIALE MARCHE SOLO CIVICO N. 14; VIA MILAZZO SOLO CIVICO N. 21; LARGO MILANO, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA; VIA CURIEL, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA”:
 - il titolare della rivendita speciale n. 38 di Cinisello Balsamo (MI) - esprimendo il proprio dissenso - segnala che la zona di gara risulta già servita dalle rivendite viciniori e, in particolare, che la rivendita n. 38 di Cinisello Balsamo dista 300 metri dalla sede di uno dei locali della zona di gara, in Viale Marche n. 14, vale a dire al limite della distanza regolamentare.

- In riferimento a quanto prospettato, l'Ufficio rileva che le doglianze espresse dal titolare della rivendita n. 38 sono prive di fondamento, atteso che la zona di gara è stata delimitata a seguito di accurato sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. 38/2013 - come modificato dall' art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, nonché l'effettiva sussistenza di reali esigenze di servizio, in assenza di rivendite di generi di monopolio nella zona delimitata, dove è stata rilevata la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara. Riguardo invece al locale della zona di gara ubicato in Viale Marche n.14, l'Ufficio rileva come la distanza pedonale rispetto alla rivendita n. 38 di Cinisello Balsamo in Viale F. Testi n. 141 sia pari a 350 metri, superiore quindi di 100 metri rispetto al limite minimo prescritto per il comune di Cinisello Balsamo, pari a 250 metri. Evidenzia altresì come la particolare esigenza di servizio assicurata dalla rivendita speciale n. 38 di Cinisello Balsamo è prettamente riconducibile al particolare e delimitato contesto di riferimento che, poiché relativo alla clientela della stazione di servizio automobilistico ove la stessa è collocata, risulta estraneo rispetto al contesto residenziale e commerciale individuato nella zona di gara delimitata;
- Sig.ra Chen Hu, titolare della rivendita speciale n. 20 in Cinisello Balsamo, in merito alla nuova istituzione nel Comune di Cinisello Balsamo (MI) "VIA STALINGRADO DAL CIVICO N. 1 AL CIVICO N. 7 (LATO DISPARI), DAL CIVICO N. 2 AL CIVICO N. 20 (LATO PARI), DAL CIVICO N. 41 AL CIVICO N. 45 (LATO DISPARI); VIA XX SETTEMBRE SOLO CIVICO N. 2; VIALE MARCHE SOLO CIVICO N. 14; VIA MILAZZO SOLO CIVICO N. 21; LARGO MILANO, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA; VIA CURIEL, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA":
 - il titolare della rivendita speciale n. 20 di Cinisello Balsamo (MI) - esprimendo il proprio dissenso - segnala genericamente che la zona di gara risulta già servita dalle rivendite viciniori, poste queste ultime a distanza esigua, che in caso di nuove istituzioni vedrebbero ridotta la propria clientela.
 - In riferimento a quanto prospettato, l'Ufficio rileva che le doglianze espresse dal titolare della rivendita n. 20 sono prive di fondamento, atteso che la zona di gara è stata delimitata a seguito di accurato sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. 38/2013 - come modificato dall' art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, nonché l'effettiva sussistenza di reali esigenze di servizio, in assenza di rivendite di generi di monopolio nella zona delimitata, dove è stata rilevata la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara.

Più in dettaglio, si evidenzia che la distanza pedonale dalla sede della rivendita n. 20 rispetto alle tre rivendite viciniori risulta essere di almeno 650 metri e che la stessa distanza pedonale, rispetto invece ai locali che rientrano nella zona di gara delimitata, è superiore a 450 metri, ben oltre il limite minimo di 250 metri prescritto dalle vigenti disposizioni per il comune di Cinisello Balsamo;

Considerato che, in assenza di soggetti controinteressati limitatamente alla nuova istituzione prevista nel comune di Campione d'Italia ed inserita nello schema di piano pubblicato, l'Ufficio procede all'approvazione del presente piano definitivo, decorsi i 20 giorni dalla data di pubblicazione dello schema di piano, come integrato da ultimo dalla nota n. 109566 in data 06.11.2020;

Ritenuto che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie prese in considerazione per la formulazione del presente piano rispettano i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamati e fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano la successiva assegnazione;

Tutto ciò premesso,

A P P R O V A

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, l'allegato piano semestrale definitivo, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA;

E N E D I S P O N E

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Milano,

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Fabio Pacella
(*firmato digitalmente

(*) Ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.



Direzione Territoriale I - Lombardia
Ufficio dei Monopoli per la Lombardia
Sede Milano

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI - UFFICIO DEI
MONOPOLI PER LA LOMBARDIA**

Via San Marco, 32 - 20121 MILANO

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 4 e 5, DEL D.M. 38/2013, PER
L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL
SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (PRIMO SEMESTRE 2020)
PUBBLICAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLE FACOLTA' DI CUI AGLI ARTT. 9 E
10 DELLA LEGGE N. 241/90

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
CINISELLO BALSAMO	MI	VIA STALINGRADO DAL CIVICO N. 1 AL CIVICO N. 7 (LATO DISPARI), DAL CIVICO N. 2 AL CIVICO N. 20 (LATO PARI), DAL CIVICO N. 41 AL CIVICO N. 45 (LATO DISPARI); VIA XX SETTEMBRE SOLO CIVICO N. 2; VIALE MARCHE SOLO CIVICO N. 14; VIA MILAZZO SOLO CIVICO N. 21; LARGO MILANO, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA; VIA CURIEL, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA	ASTA
CORMANO	MI	VIA LEONARDO DA VINCI DAL CIVICO N. 43 AL CIVICO N. 57 (LATO DISPARI), DAL CIVICO N. 44 AL CIVICO N. 66 (LATO PARI); PIAZZA GIAN LORENZO BERNINI, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA PIAZZA; VIA RAFFAELLO SANZIO, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA	CONCORSO
DESIO	MB	VIA BRAMANTE DA URBINO, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA; PIAZZA GIOTTO, TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA PIAZZA	ASTA
CAMPIONE D'ITALIA	CO	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	CONCORSO

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Fabio Pacella
(*firmato digitalmente

(*) Ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.